

La dichiarazione sostitutiva di certificazione è ontologicamente diversa dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. La prima, disciplinata dall'art. 2 della legge n. 15/1968, si caratterizza per la perfetta coincidenza del suo contenuto (necessariamente noto alla P.A.) e il contenuto del certificato con essa sostituito. La seconda concerne invece unicamente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato, i quali non trovano riscontro in albi, registri o elenchi pubblici tenuti dall'amministrazione o perché gli stessi sono andati dispersi o perché la loro registrazione non è prevista da alcuna norma. Sulla base di tali principi deve ritenersi che laddove la lettera di invito a licitazione privata preveda, a pena di esclusione, la presentazione di un dato certificato ovvero di una dichiarazione sostitutiva di questo, tale onere non può ritenersi assolto con la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.